

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRA PACI
20135 MILANO – Via Crema n. 15
Tel. 02-48955221 Fax 02-47717883
paci@studiolegalepaci.com
alessandra.paci@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE

O.C.C.: DOTT.SSA DANIELA GALLIANO

DEBITORE: SIG. ALESSANDRO FANNI

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 14 TER LEGGE N. 3 DEL 27.1.2012

Il signor Fanni Alessandro, nato Domusnovas (CA) il 18.05.1972, C.F. FNNLSN72E18D334W, residente a Genova (GE), Via Carlo Camozzini n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Paci del Foro di Milano (C.F. PCALSN71D63D488P), come da mandato alle liti in calce al presente atto (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC alessandra.paci@milano.pecavvocati.it, fax 02-47717883), con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano (MI), Via Crema n. 15.

- Il ricorrente ha chiesto al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Genova la nomina del professionista delegato a svolgere i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15. c. 9 legge 3/2012.
- Il Presidente effettuava la suddetta nomina (doc. 1).
- Il ricorrente provvede dunque, con l'ausilio dell'OCC designato, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in particolare proposta di Liquidazione dei beni, nei termini di seguito indicati.

1) SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE

Il signor Alessandro Fanni è residente a Genova (GE), Via Carlo Camozzini n. 4 (doc. 2 certificato di residenza e di stato di famiglia).

Il ricorrente vive con i suoi tre figli di cui si indicano i dati anagrafici:

- ~~Fanni Manuel Mario, nato a Genova il 01/11/1997;~~
- ~~Fanni Nicolò, nato a Genova il 01/11/2001;~~
- ~~Fanni Daniele, nato a Genova il 20/03/2004.~~

La relazione con la madre dei tre ragazzi, durata oltre vent'anni, a partire dal 1995, è cessata nel 2016, allorquando la stessa decideva di abbandonare la propria famiglia trasferendosi altrove e facendo perdere ogni contatto, tranne che sporadicamente con i figli.

Il ricorrente svolge un'attività lavorativa, quella di trasportatore di container, che lo obbliga a trascorre molto tempo fuori casa, pertanto, sin dall'allontanamento della compagna, i figli sono stati spesso affidati alle cure della nonna materna, rivelatesi però non sufficienti a colmare l'assenza della madre.

I figli del signor Fanni possono, oggi, certamente definirsi ragazzi "problematici", anche se ciascuno per diversi motivi. In primo luogo, il figlio maggiore (~~Manuel, dell'età di 23 anni~~) non ha conseguito il diploma di scuola superiore e svolge lavori salutarî, non riuscendo però a provvedere al proprio mantenimento, ed infatti oggi, privo di occupazione, è tornato a vivere con il padre dopo una breve convivenza; successivamente all'abbandono della madre, ~~ha anche subito una condanna penale per spaccio di droga, con periodo di libertà vigilata.~~ La secondogenita, ~~Nicolò, da poco maggiorenne~~, ha interrotto anche lei la scuola superiore, un istituto professionale, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali, ed oggi non ha un impiego, neppure saltuario, che le consenta di provvedere alle proprie esigenze. Infine, ~~Daniele, dell'età di 16 anni~~, non ha conseguito nemmeno il diploma di terza media e nonostante i numerosi tentativi svolti dagli assistenti sociali sfugge sovente al controllo del padre e della nonna materna allontanandosi da casa e rifiuta ogni aiuto, anche psicologico.

Il signor Fanni con molta fatica riesce a far fronte a questa situazione così complessa e difficile, d'altro canto non può nemmeno rinunciare al proprio lavoro né ridurre le trasferte fuori casa, non essendoci altre entrate in famiglia.

Per completare il quadro della condizione personale del debitore, si produce il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato del Casellario Giudiziale, da cui si evince l'assenza di ogni annotazione (docc. 3-4).

2) SITUAZIONE REDDITUALE

Il signor Fanni lavora dal 1992 nel settore dei trasporti marittimi e dal 2007 è dipendente a tempo indeterminato come autista di container presso la società Baccetti Trasporti Spa (doc. 5 estratto conto previdenziale).

La sua retribuzione annua lorda nel 2019 è stata pari ad euro 26.897,66, nel 2018 euro 26.611,12, nel 2017 euro 25.974,78, come si evince dalle relative Certificazioni Uniche (doc. 6 Certificazione Unica 2020 relativa al 2019; doc 7 Certificazione Unica 2019 relativa al 2018; doc. 8 Certificazione Unica 2018 relativa al 2017).

Al fine di determinare le entrate effettive del signor Fanni, si sono esaminate e sommate le singole buste paga. Nel 2020 il signor Fanni ha percepito euro 29.261,21, compresi straordinari, tredicesima e quattordicesima mensilità, trasferte, assegni per il nucleo familiare. Non si possono, tuttavia, considerare "entrate" gli importi attribuiti per le trasferte (euro 5.438,04 complessivamente nel 2020), in quanto sono unicamente un rimborso delle spese sostenute nelle giornate fuori sede, pertanto le entrate annue del ricorrente risultano in effetti pari ad euro 23.823,17, importo che arrotondiamo in **euro 24.000,00 l'anno**.

Si sottolinea, però, che il signor Fanni è sottoposto a due trattenute dello stipendio, a causa di un pignoramento (circa euro 300 al mese) e di un finanziamento con cessione del quinto (euro 342 al mese), come verrà meglio descritto nel paragrafo dedicato ai debiti; si tratta di una somma consistente, in quanto nel 2020 è stata pari complessivamente ad euro 8.230,21. Questo



significa che in pratica la famiglia del signor Fanni sta attualmente vivendo con la somma annua di meno di 16.000 euro l'anno, considerato, come già detto, che i compensi per trasferte non costituiscono una reale entrata ma solo un rimborso delle spese.

Si producono tutte le buste paga del 2020 e del 2019 (docc. 9-10).

Possiamo in ogni caso ritenere consolidato il reddito annuo sopra individuato (euro 24.000,00 al lordo delle trattenute per il pignoramento e la cessione), in quanto il ricorrente lavora stabilmente per la medesima società da oltre 13 anni.

Si precisa che il debitore non ha presentato le dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni, come consentito dalle normative fiscali, avendo egli un'unica fonte di reddito e nessun bene di proprietà. Ciò, tuttavia, non impedisce una compiuta ricostruzione della sua situazione reddituale, essendo state depositate le Certificazioni Uniche emesse dal datore di lavoro (cfr. docc. 6-8), tutte le buste paga degli anni 2020 e 2019 (cfr. docc. 9-10), l'estratto contro previdenziale (cfr. doc. 5); inoltre il ricorrente ha messo a disposizione dell'Organismo di Composizione della Crisi le credenziali per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento delle necessarie verifiche; infine, quanto alla situazione patrimoniale, nel successivo paragrafo viene documentata con chiarezza l'assenza di beni immobili e di imprese o quote societarie in capo al debitore.

3) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il signor Fanni non è proprietario di alcun immobile, né lo è mai stato (doc. 11 ispezione ipotecaria su base nazionale e visure catastali fabbricati e terreni).

Il ricorrente è invece proprietario di beni mobili registrati e, in particolare:

a) Autovettura Seat (targa CK06758) immatricolata nel 2004, acquistata usata nel 2017, utilizzata per le esigenze familiari; la stima del valore di mercato effettuata presso siti internet specializzati nella compravendita di veicoli usati è pari ad euro 750,00, ma prudenzialmente si considera un valore di euro 400,00, dato l'elevato chilometraggio e dato che nel 2017 il veicolo

è stato acquistato dal signor Fanni ad euro 500,00 (doc. 12 carta di circolazione, stima veicolo, contachilometri).

b) Motociclo Yamaha (targa CN285EV) immatricolato nel 2005 e acquistato usato nel 2011 dal signor Fanni; il valore di mercato del veicolo è pari a zero, in considerazione dello stato di usura e della vetustà dello stesso (doc. 13 carta di circolazione, contachilometri.).

Si producono la visura ACI nominativa attuale e storica (doc. 14). Nella visura attuale risultano anche un'autovettura Citroen (targa GEA68440), immatricolata nel 1987 e demolita in Sardegna nel 1995 a causa un incidente (come da dichiarazione sottoscritta del debitore: doc. 15) e un motociclo Peugeot (targa AS81618), immatricolato nel 2000, non più in possesso del debitore in quanto oggetto di furto (come da denuncia di furto: doc. 16).

Con riferimento agli arredi, il signor Fanni, vive in un appartamento in locazione parzialmente arredato; degli arredi e suppellettili presenti nell'immobile sono di esclusiva proprietà del ricorrente soltanto 2 televisori, 1 lavatrice, 1 lavastoviglie, 1 frigorifero, 1 divano a tre posti. Si tratta di beni in parte impignorabili ai sensi dell'art. 514 cpc, ma comunque tutti usurati e di nessun valore.

Il ricorrente è titolare del conto corrente n. 1000/00019301 presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, utilizzato per tutte le esigenze della vita quotidiana, per l'accredito dello stipendio e per l'anticipazione delle spese di trasferta necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa (doc. 17). Il signor Fanni è inoltre titolare di una carta ricaricabile Postepay Evolution con n. 5333171007943281 (doc. 18) e della carta prepagata DE55100110012627368469 (doc. 19).

Infine, l'odierno istante, da ricerca effettuata nel Registro delle Imprese su scala nazionale, non risulta essere mai stato titolare di imprese e quote societarie (doc. 21 scheda persona completa negativa).

Si riepiloga l'elenco dei beni, riportato anche in allegato con dichiarazione del debitore (doc. 21):

INVENTARIO		
TIPO DI BENE	DESCRIZIONE	QUOTA DI PROPRIETA'
vettura	Seat Ibiza targata CN285EV immatricolata nel 2004	100%
motociclo	Yamaha targato CK06758 immatricolato nel 2005	100%
conto corrente	n. 1000/00019301 Intesa Sanpaolo	100%
carta ricaricabile	Postepay Evolution presso Poste Italiane n. 5333171007943281	100%
carta prepagata	DE55100110012627368469	100%
arredi	2 televisori, 1 lavatrice, 1 lavastoviglie, 1 frigorifero, 1 divano a 3 posti	100%

4) ATTI DI DISPOSIZIONE ED ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Negli ultimi cinque anni il debitore non ha compiuto alcun atto dispositivo del proprio patrimonio immobiliare, anche perché non è mai stato proprietario di alcun bene immobile (cfr. doc. 11).

Quanto ai beni mobili registrati, nel 2017 il ricorrente ha acquistato, usata, l'autovettura Seat (targa CK06758) del 2004 per le necessità familiari (cfr. docc. 12 e 14), mentre nel 2016 ha ceduto il veicolo Fiat Marea (targa AZ982JZ) del 2001, in quanto ormai usurato (cfr. doc. 14). Si produce dichiarazione del debitore sugli atti dispositivi (doc. 22).

Non risultano atti impugnati dai creditori.

5) SITUAZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il ricorrente è gravato dai seguenti debiti:

- a) euro 32.832,00 nei confronti di Fingenpa Spa per il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 255530 del 6.9.2018 stipulato per la somma di euro 24.831,74, da estinguersi in 120 rate pari ad euro 342,00 l'una, con prima rata nel febbraio 2019, regolarmente pagato.

L'importo indicato è il residuo dopo il pagamento della rata di dicembre 2020, come si evince dalla busta paga del relativo mese (cfr. doc. 9).

Tale prestito è stato utilizzato, per la somma di euro 7.617,04 (erogata in 3 acconti nel settembre 2018, novembre 2018, febbraio 2019), per l'acquisto di alcuni arredi necessari, per spese dentistiche, per la difesa nella procedura esecutiva avviata dal creditore Arte (si veda il prosieguo dell'atto), ma per la parte principale (euro 17.214,70) per l'estinzione, o meglio per la rinegoziazione, di un precedente prestito con cessione del quinto stipulato con la Fingenpa nel 2014. Quest'ultimo è stato usato, per circa euro 6.000,00, per far fronte a spese relative ai figli e per la riparazione dell'auto, ma per la maggior parte al fine di estinguere un precedente finanziamento con cessione del quinto contratto con Fingenpa nel 2011. Tale ultimo prestito è stato utilizzato per l'acquisto del motociclo Yamaha e per spese di casa, ma soprattutto al fine di estinguere un precedente prestito del 2008, utilizzato a sua volta per far fronte alle esigenze di una famiglia con tre figli (allora di 4, 7, 10 anni) ed un'unica entrata (doc. 23 documentazione su debito verso Fingenpa Spa: finanziamento n. 255530 del 6.9.2018, piano di ammortamento, finanziamento Santander 4.8.2008).

- b) **euro 30.672,48** nei confronti di **Danubio Srl Unipersonale**, già Unicredit Family Financing Bank Spa. Il debito origina da due distinti contratti sottoscritti con Unicredit rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 21 giugno 2010. Il primo, per la somma di euro 6.000,00, è stato usato per estinguere un precedente debito e per acquistare il frigorifero e la cameretta per le bambine; il secondo, una carta di credito con provvista di euro 3.000,00, era utilizzata esclusivamente dall'ex compagna per le spese della famiglia, trovandosi il ricorrente sovente fuori casa.

Le rate dei suddetti prestiti sono state pagate fino al 2014, pertanto il creditore (al quale è subentrato la Danubio Srl in forza di cessione del credito) ha ottenuto dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 1128/2019, RG n. 3797/2019, per l'importo di euro

16.000,51 oltre interessi e spese, ha notificato atto di precetto per l'importo di euro 28.012,15, ed infine ha avviato un'azione esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, RGE n. 72/2020, conclusasi con ordinanza di assegnazione in data 22.6.2020, anche se ad oggi non sono ancora state operate le trattenute sullo stipendio in quanto è in corso un precedente pignoramento da parte dell'Azienda Regionale ARTE (si veda la successiva lettera g).

L'importo del debito, euro 30.672,48, comprende gli interessi convenzionali (ad un tasso notevolmente elevato, come evidente dati gli importi inizialmente erogati) e le spese di lite liquidate, come da precisazione del creditore in data 29.6.2020 (doc. 24 documentazione debito verso Danubio Srl: contratti 23.2.2010 e 21.6.2010, ricorso e decreto ingiuntivo n. 1128/2019, atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi RGE 72/2020, verbale udienza 13.2.2020, ordinanza di assegnazione 22.6.2020, precisazione credito 29.6.2020).

A completamento della situazione debitoria con banche e finanziarie si producono il prospetto sintetico della Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 25), il certificato Crif (doc. 26), il certificato CTC (doc. 27), documenti dai quali non emerge alcuna indicazione diversa rispetto a quanto sopra indicato.

- c) **euro 3.980,79** nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate- Riscossione** per cartelle non ancora pagate relative a contravvenzioni al Codice della Strada (verso la Prefettura di Genova, il Comune di Genova, il Comune di Cagliari), a tasse automobilistiche (verso la Regione Liguria), a differenze sull'Irpef 2007 (verso l'Amministrazione Finanziaria) (doc. 28).
- d) **euro 2.475,90** nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova** per un accertamento derivante da Modello 740 per l'anno di imposta 1995, come si evince dal Certificato dei Carichi pendenti dell'Anagrafe Tributaria (doc. 29), con riferimento alle voci non ricomprese nell'estratto di ruolo dell'Agenzia delle

Entrate-Riscossione (cfr. doc. 28).

- e) **euro 714,39** verso la **Regione Liguria** per tasse automobilistiche relative agli anni dal 2018 in poi, per i veicoli targati CN285EV, AS81618, CK06758. Si tratta di una stima, infatti in seguito ad apposita richiesta inviata, la risposta, non precisa, da parte dell'ACI Liguria fa desumere che le tasse automobilistiche fino al 2017 siano già a ruolo e dunque contenute nell'estratto di ruolo di cui al doc. 28; quanto agli anni successivi, è pervenuto un unico avviso di accertamento (anno 2018 veicolo CN285EV), oltre a questo si è dunque considerato l'importo del bollo annuo per ciascun veicolo come desunto dal sito della Regione Liguria per ciascun anno dal 2018 in poi, (doc. 30 Comunicazione Aci Liguria, avviso bonario, conteggi importi bolli auto).
- f) **euro 1.842,26** nei confronti del **Comune di Genova** per tassa smaltimento rifiuti e contravvenzioni della polizia locale non ricompresi nell'importo dovuto a Riscossione (doc. 31 precisazione del Comune di Genova).
- g) **euro 15.000,00** nei confronti dell'**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (ARTE)** per mancato pagamento di canoni abitativi; l'Istituto otteneva il decreto ingiuntivo n. 861/2018 del Tribunale di Genova per l'importo di euro 19.970,81, notificava successivo precetto per l'importo di euro 21.949,25, ed infine eseguiva pignoramento del quinto dello stipendio (nella misura di 300,00 euro al mese), decorrente dal novembre 2018, ancora oggi in corso (cfr. docc. 9-10 buste paga). Il debito scaturisce dalla difficile situazione familiare venutasi a creare a partire dal 2014 in avanti, sfociata poi nell'abbandono della casa coniugale dell'ex compagna del signor Fanni. Quest'ultima, infatti si occupava del pagamento dei canoni e nonostante il ricorrente le fornisse le somme necessarie all'adempimento la stessa non vi provvedeva sicché, giunto a conoscenza dell'arretrato, il debitore non è stato in grado di far fronte all'intero arretrato. Nel 2014 e 2015, per circa due anni, il signor Fanni ha tentato di saldare ratealmente i canoni non pagati, ma ha dovuto interrompere i pagamenti,

essendo impossibilitato a sostenerne l'onere. In ogni caso l'immobile veniva liberato all'inizio del 2016.

L'importo sopra indicato costituisce il dovuto ad oggi, considerate le trattenute operate sullo stipendio fino a dicembre 2020 (doc. 32 atto di pignoramento presso terzi).

- h) **euro 8.956,30** nei confronti dell'**AMT (Azienda Metropolitana Trasporti di Genova)** per multe contratte dai figli nel corso degli anni per aver viaggiato sui mezzi pubblici privi di regolari titoli di viaggio (doc. 33 prospetto multe AMT per nominativo).
- i) **euro 1.285,41** nei confronti di **Enel Energia Spa**, per mancato pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica (doc. 34).

Si riepilogano i debiti complessivi del ricorrente (doc. 35):

ELENCO DEI CREDITORI			
Riferimento al ricorso	Creditore	Importo	Causale
a	Fingenpa Spa	32.832,00 €	prestito con cessione del quinto
b	Danubio srl unipersonale	30.672,48 €	carta di credito e prestito Unicredit-pignoramento di quota dello stipendio (in accordamento al pignoramento da parte di Arte)
c	Agenzia delle Entrate-Riscossione	3.980,79 €	violazioni del Codice della Strada, tasse automobilistiche, differenze Irpef 2007
d	Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Genova	2.475,90 €	debito da Modello 740 del 1995
e	Regione Liguria	714,39 €	tasse automobilistiche dal 2018
f	Comune di Genova	1.842,26 €	Tari e contravvenzioni polizia locale
g	Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova	15.000,00 €	canoni abitativi, pignoramento dello stipendio
h	Azienda Metropolitana Trasporti di Genova	8.956,30 €	contravvenzioni dei tre figli per mancanza dei titoli di viaggio
i	Enel Energia Spa	1.285,41 €	bollette energia elettrica precedente abitazione
TOTALE		97.759,53 €	

Il tutto salvo ulteriori debiti fiscali/previdenziali con causa anteriore al decreto di apertura ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, che dovessero emergere successivamente pur non risultando allo stato attuale alla documentazione a disposizione del debitore.

La situazione di indebitamento del signor Fanni ha origini lontane e di carattere familiare.

Il primo prestito con cessione del quinto, risalente al 2008, nasce per far fronte alle esigenze di una famiglia in crescita con tre figli piccoli, con unica fonte di reddito proprio lo stipendio del signor Fanni. Tale finanziamento viene poi rinegoziato più volte, e le piccole somme che si sono aggiunte di volta in volta sono sempre servite per spese straordinarie indispensabili (il dentista, la riparazione auto, ecc.) o per spese familiari (si veda il precedente punto a). Lo stesso dicasi per i due piccoli prestiti del 2010 (6000+3000 euro), oggi accresciutisi fino ad oltre 30.000 euro a causa dei tassi di interesse molto elevati e delle spese legali (si veda il precedente punto b).

I problemi nascono all'inizio del 2014, quando il signor Fanni si accorge che l'allora compagna, che non lavorava e si occupava a tempo pieno della casa e dei figli, non aveva pagato i canoni di locazione della casa popolare assegnata alla famiglia, nonostante egli le avesse di volta in volta fornito la necessaria liquidità. Per due anni il ricorrente cerca disperatamente di pagare a rate l'arretrato verso l'azienda ARTE (e per questo nel 2014 interrompe il pagamento dei finanziamenti con Unicredit), ma dalla fine del 2015 non è più in grado di far fronte a tali esborsi. All'inizio del 2016 deve, quindi, lasciare l'immobile, con conseguente insorgere di nuove spese per il contratto di locazione della nuova casa ed il trasferimento nella stessa.

Nel frattempo, la situazione si aggrava perché, sempre nel 2016, la compagna decide di abbandonare il proprio nucleo familiare, facendo perdere, per molto tempo, ogni traccia; peraltro, nel lasciare la famiglia l'ex convivente porta con sé tutto il denaro presente sul conto corrente (circa 4.000 euro) e in questi anni la stessa non ha mai contribuito in alcun modo alle esigenze economiche dei figli.

Da quel momento, comunque, il ricorrente si trova costretto ad occuparsi da solo di ~~il~~
~~il~~. Poiché il lavoro lo costringe a frequenti trasferte e a stare giorni e giorni fuori
 casa, egli deve farsi aiutare dalla nonna materna, ma evidentemente ciò non è sufficiente. Infatti,
 forse per il trauma subito in conseguenza dell'abbandono repentino da parte della madre, forse
 per le assenze del padre, ~~il ricorrente soffre attualmente di una situazione difficile, in per~~
precedenti di spaccio e detenzione (il ricorrente), che ha problemi psicologici (la minora), e
tutti ~~non~~ hanno interrotto gli studi, nonostante l'intervento, in più occasioni, dei servizi di
assistenza sociale

Nel tempo le difficoltà economiche del ricorrente aumentano, con il crescere dei figli e delle
 loro problematiche; tra l'altro, tale situazione di forte disagio ha generato un debito in capo al
 ricorrente di quasi 9.000,00 euro nei confronti dell'azienda dei trasporti pubblici di Genova (si
 veda il precedente punto h).

Un duro colpo, in particolare, arriva nel novembre 2018 con il pignoramento di un quinto dello
stipendio da parte dell'azienda ARTE (punto g della pregressa narrativa), al quale segue, nel
 2020, il pignoramento presso terzi da parte della Danubio Srl (punto b).

Si deve dire che il signor Fanni ha sempre cercato di razionalizzare il proprio indebitamento e
di adempiere alle obbligazioni assunte, come dimostrato dalle ripetute rinegoziazioni, volte
 anche ad ottenere piani di ammortamento più lunghi o rate inferiori; gli attuali prestiti nei
 confronti di banche e finanziarie (unicamente i punti a e b sopra indicati), sono stati destinati in
 buona parte per estinguere altri precedenti finanziamenti, sicché non vi è la compresenza di
 molteplici debiti bancari sorti nel medesimo arco temporale.

Inoltre, non sono stati effettuati atti dispositivi o atti in frode che ledano le ragioni creditorie,
 come sopra già esposto (paragrafo 4).

Risulta, dunque, evidente come l'attuale sovraindebitamento non sia stato generato da
comportamenti imprudenti del ricorrente, che invece ha sempre manifestato la volontà di
onorare i propri debiti e di far fronte ad una situazione familiare dai connotati tragici.

D'altro canto, non può tacersi il fatto che le banche e società finanziarie alle quali il signor Fanni, persona non certo esperta in materia bancaria e finanziaria, si è rivolto per ottenere dei prestiti, hanno acconsentito alle sue richieste, evidentemente ritenendo le stesse legittime e il suo reddito sufficiente a sostenere le rate concordate. Come noto, l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, ove necessario consultando le banche dati più opportune. Ma *"il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore"* (Tribunale di Vicenza 24.9.2020, così anche Tribunale di Napoli Nord 21.12.2018, entrambe in IICaso.it). E ancora; *"L'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore"* (Tribunale di Bari 8.7.2020, IICaso.it).

Tale chiara tendenza giurisprudenziale è ora confermata dalla riforma della Legge n. 3/2012 dettata dalla L. 176 del 18.12.2020, in vigore dal 25.12.2020, di conversione del DL 137/2020, che espressamente sanziona il finanziatore che non ha ben valutato il merito creditizio,

E se ciò è vero per i Piani del consumatore, lo sarà ancor più per i procedimenti (come nel caso in questione) di Liquidazione del Patrimonio, in cui non è prevista una reale valutazione sulla meritevolezza del debitore.

In ogni caso, attualmente il signor Fanni non è più in grado di far fronte a tutti i debiti in essere né con il proprio patrimonio né con il proprio reddito, e pertanto non ha altra scelta che chiedere l'applicazione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012.

6) SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b) non rientra nella liquidazione dei beni quanto il debitore guadagna con il suo stipendio nei limiti di quanto occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia, come stabilito dal Giudice.

Si provvede pertanto ad indicare quanto necessario per il sostentamento del ricorrente.

In primo luogo, devono considerarsi il canone di locazione e le spese condominiali, pari ad euro 6.480,00 all'anno (euro 500,00 per l'affitto e euro 40,00 per oneri condominiali al mese); infatti il signor Fanni dal gennaio 2016 vive in una casa parzialmente arredata in Genova, alla Via Camozzini n. 4 int. 15, con canone regolarmente pagato (doc. 36 contratto di locazione).

Per le bollette dell'energia elettrica, il riscaldamento (gas), la tassa smaltimento dei rifiuti, si devono considerare euro 2.144,00 l'anno, per la telefonia fissa e collegamento internet euro 823,00 l'anno, per la telefonia mobile per 4 persone euro 480 l'anno.

Per gli alimentari, i prodotti per la pulizia della casa e cura della persona, la somma necessaria è pari ad euro 6.000,00 l'anno (euro 500 al mese), per l'abbigliamento e le calzature, si calcola una spesa annua di euro 1.000,00 in considerazione del fatto che il nucleo familiare è composto da 4 persone, per le spese mediche, dentistiche, oculistiche, farmaceutiche, si stima l'importo di euro 1.600,00 l'anno.

Il veicolo del ricorrente, una Seat Ibiza targata CN285EV immatricolata nel 2004, verrà liquidato nella presente procedura; per il futuro, il signor Fanni potrà recarsi al lavoro con lo scooter Yamaha privo di alcun valore economico ma funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa, con costi annui (assicurazione, bollo, carburante, tagliando) di euro 850,00; a ciò si aggiunge la somma di euro 1728,00 l'anno per i trasporti pubblici utilizzati da tutti i componenti della famiglia (treno/autobus).

Infine, si inserisce una somma di euro 500,00 l'anno, per varie ed eventuali, per affrontare quegli imprevisti che capitano proprio a tutti (guasti alla caldaia, sostituzione di elettrodomestici indispensabili, riparazione del veicolo in seguito ad incidenti, ecc.), in modo che il conteggio

delle spese per vivere sia realistico e sostenibile nell'arco della durata della liquidazione.

Si riepilogano le spese per il mantenimento (doc. 37):

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA	all'anno	al mese in media
Affitto e spese condominiali	€ 6.480,00	€ 540,00
Utenze (elettricità, riscaldamento, tassa rifiuti)	€ 2.144,00	€ 178,67
Telefonia fissa, collegamento internet, Netflix	€ 823,00	€ 68,58
Telefonia mobile 4 persone	€ 480,00	€ 40,00
Alimentari, prodotti per la pulizia e l'igiene personale	€ 6.000,00	€ 500,00
Motoveicolo (assicurazione, bollo, carburante, manutenzione)	€ 850,00	€ 70,83
Spese per trasporti pubblici (treno/autobus)	€ 1.728,00	€ 144,00
Abbigliamento e calzature	€ 1.000,00	€ 83,33
Spese mediche, dentistiche, oculistiche, farmaceutiche	€ 1.600,00	€ 133,33
Varie ed eventuali	€ 500,00	€ 41,67
totale spese	€ 21.605,00	€ 1.800,42

La spesa mensile media sopra indicata (euro 1.800,00 al mese) appare congrua per una famiglia di quattro persone che deve sostenere il costo di un affitto; un importo più basso apparirebbe difficilmente sostenibile, tanto che la soglia di povertà Istat per un nucleo familiare che vive in un'area metropolitana del Nord Italia ed è composto come quello del ricorrente, risulta solo di poco inferiore, ossia euro 1.760,56 al mese (doc. 38 calcolo soglia della povertà).

7) L'ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SIGNOR FANNI

Si provvede ora a determinare l'attivo della Liquidazione del Patrimonio qui richiesta.

Premesso che i beni del debitore sono indicati in via riepilogativa nell'inventario (cfr. doc. 20), nell'attivo rientra certamente l'autovettura Seat (targa CK06758) immatricolata nel 2004, acquistata usata nel 2017, dal valore presuntivo di € 400,00 (cfr. doc. 12). Si è già spiegato che il motociclo non ha assolutamente alcun valore.

Gli arredi del signor Fanni sono in buona parte di proprietà del locatore e al fine della

determinazione dell'attivo devono escludersi anche i beni compresi nell'elenco di cui all'art. 514 comma 1 n. 2) cpc come previsto dall'art. 14 ter comma 6 lett. d), che sottrae alla liquidazione del patrimonio "*le cose che non posso essere pignorate per disposizione di legge*"; in ogni caso tutti i mobili e arredi del signor Fanni sono usurati e privi di qualunque valore.

Il conto corrente del signor Fanni è completamente utilizzato per le esigenze quotidiane, con saldo variabile giorno per giorno, che non può rientrare nell'attivo da liquidare, altrimenti il ricorrente non potrebbe più far fronte alle spese di sostentamento nè alle spese lavorative di trasferta (cfr. doc. 17); la stessa cosa deve dirsi per le carte ricaricabili, usate per i pagamenti quotidiani (cfr. docc. 18-19).

Devono invece essere ricompresi nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b), anche i **crediti da stipendio, nella parte eccedente al mantenimento del debitore e della sua famiglia**, nei limiti determinati dall'organo giudicante nel decreto di apertura della liquidazione, come previsto dall'art. 14 quinquies comma 2 lett. f).

Considerato il reddito annuo come precisato al paragrafo 2 e le spese per vivere come stimate al paragrafo 6, il signor Fanni può mettere a disposizione dei creditori la seguente somma del proprio stipendio:

Entrate annue	€ 24.000,00
Entrate mensili medie	€ 2.000,00
Spese annue per il sostentamento	€ 21.605,00
Spese mensili medie per il sostentamento	€ 1.800,42
Parte del reddito disponibile per i creditori all'anno	€ 2.395,00
Parte del reddito disponibile per i creditori al mese in media	€ 199,58
Arrotondamento	€ 200,00

Il reddito futuro (nella parte disponibile) viene ricompreso nella liquidazione dei beni per tutta la durata della procedura, ossia per 4 anni (48 mesi), per un totale stimato di € 9.600,00.

Eventuali altri beni e crediti sopravvenuti verranno naturalmente acquisiti nella liquidazione

del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 undecies, dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione dei beni.

In riferimento alla quota di stipendio devoluta in favore della procedura, la giurisprudenza ha ben chiarito che «a norma dell'art 14 ter comma 6 lett. a) l. 3/2012, i "crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc" sono esclusi dalla liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 l. fall. - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; in particolare, a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili. L'ipotesi prevista nella lett b) del citato art. 14 ter comma 6 l. 3/2012, che esclude dalla liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice", non è alternativa alla predetta ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che, quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia va lasciato nella sua disponibilità e non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti dello stipendio)» (Tribunale di Rimini 5.3.2020; così, anche Tribunale di Ancona 8.10.2020, entrambe in IICaso.it). Nel caso di specie, la circostanza di lasciare al debitore una somma maggiore dei 4/5 dello stipendio è giustificata dal fatto che lo stipendio del signor Fanni è l'unica entrata per una famiglia di quattro persone che deve sostenere il costo di un affitto, considerate le spese familiari come sopra quantificate, appena superiori alla soglia di povertà.

Ecco, dunque, la composizione dell'attivo del presente procedimento:

Somme destinate ai creditori con la liquidazione del patrimonio	
Veicolo Seat	€ 400,00
Reddito futuro per 4 anni	€ 9.580,00
totale	€ 9.580,00

Nell'effettuare la valutazione del reddito futuro si è considerato l'INTERO stipendio del ricorrente, al lordo delle trattenute per il finanziamento con cessione del quinto (prestito n. 255530 del 6.9.2018 contratto con Fingenpa Spa: cfr. doc. 23), nonché delle trattenute per il pignoramento presso terzi da parte di ARTE (cfr. doc. 32) e di quelle, non ancora operate, per il pignoramento presso terzi da parte di Danubio Srl (cfr. doc. 24).

La giurisprudenza in modo ormai assolutamente prevalente si è espressa nel senso di considerare la cessione di un quinto di crediti futuri non opponibile alla procedura di sovraindebitamento, con conseguente trattamento dei rispettivi creditori alla stregua di tutti gli altri, e ciò sia in tema di piano del consumatore (*ex multis* Tribunale di Siracusa del 17.6.2016, www.ecnews.it, Tribunale di Pistoia del 27.12.2013, ilCaso.it), che in tema di accordo di composizione della crisi (Tribunale di Ancona del 15.03.2018, ilCaso.it), che in tema di liquidazione del patrimonio (Tribunale di Brescia del 7.4.2020, Tribunale di Milano del 24.11.2020, ottenuti dalla scrivente difesa, allegati al doc. 39).

Tale orientamento, del resto, viene confermato dalla riforma sul sovraindebitamento entrata in vigore pochi giorni fa (L. n. 176/2020, di conversione con modifiche del DL n. 137/2020), che prevede espressamente la possibilità di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione (art. 8 comma 1 bis).

Con il presente ricorso si chiede, pertanto, la revoca del contratto di finanziamento con cessione del quinto sopra menzionato o, comunque, la dichiarazione di non opponibilità dello stesso alla procedura di liquidazione qui in esame, con conseguente destinazione dell'intero reddito

disponibile (detratto il necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia) alla liquidazione del patrimonio.

In ogni caso i due pignoramenti di quota dello stipendio non potranno proseguire a pena di nullità ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) L n. 3/2012.

8) I COSTI IN PREDEDUZIONE

Per completezza si provvede a stimare, ai sensi del DM n. 202/2014 e dal DM n. 30/2012, i compensi dell'OCC, sulla base dell'attivo e del passivo individuati nella precedente narrativa (trattasi naturalmente di una mera ipotesi, dato che potrebbero esserci variazioni nell'attivo effettivamente realizzato e nel passivo accertato). Nel calcolo effettuato si sono presi a riferimento i valori medi dei compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi, oltre rimborso delle spese generali del 15%, con riduzione del 40%. Si allegano relativi conteggi (doc. 40). Ai sensi dell'art. 14 duodecies comma 2 L. 3/2012 tale credito dovrà essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri crediti. Un compenso analogo può stimarsi in favore del nominando Liquidatore. *+ le spese, che si stimano in € 500,00*
È credito prededucibile anche il compenso per la scrivente difesa per l'assistenza della presente procedura, pari ad euro 1.459,12 (euro 1.000,00 oltre accessori di legge) (cfr. doc. 41).

9) PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Sussistono i presupposti di ammissibilità e tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura in questione.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, *in alternativa alla proposta di composizione della crisi*, e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento e al piano del consumatore disciplinati dalla sezione I del capo II della legge, *il debitore in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.*

Certamente il signor Fanni è in stato di sovra-indebitamento (art. 14 ter comma 1 L. 3/2012) in quanto non è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile nonché con il reddito disponibile.

Inoltre, lo stesso non ha compiuto alcun atto di frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1), non avendo in realtà messo in atto alcun atto di dispositivo negli ultimi cinque anni salvo l'acquisto di un'auto usata.

Il signor Fanni non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (art. 7 comma 2 lett. a L. 3/2012, richiamato dall'art. 14 ter comma 1), in quanto persona fisica che non svolge e non ha mai svolto attività di impresa, né direttamente né indirettamente, come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 20).

Il debitore non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 comma 2 lett. b L. 3/2012, richiamato dall'art. 14 ter comma 1 (doc. 42 autocertificazione su mancato ricorso a procedure ex L. 3/2012).

La presente domanda di liquidazione è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 comma 1 legge 3/2012, richiamato dall'art. 14 ter comma 2 (doc. 2).

Il ricorso de quo è corredato dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 (come previsto dall'art. 14 ter comma 2), ossia: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (doc. 35 elenco creditori), l'elenco di tutti i beni (doc. 21 inventario dei beni), gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (paragrafo 4 narrativa, doc. 22), i documenti sui redditi degli ultimi 3 anni (docc. 6-10), l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (doc. 37), l'indicazione del nucleo familiare con certificato di stato di famiglia (doc. 2).

La documentazione fornita consente di ricostruire in modo compiuto la situazione economica e patrimoniale dei debitori, come previsto dall'art. 14 ter comma 5.

Alla domanda è allegata, infine la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, come previsto dall'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 (doc. 43).

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come rappresentato, difeso e domiciliato *ut supra*

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia:

- DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;
- NOMINARE un liquidatore;
- DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; in particolare DICHIARARE l'improseguibilità e/o l'inopponibilità alla Liquidazione del Patrimonio dei pignoramenti presso terzi (terso pignorato Baccetti Trasporti Spa) intrapresi da Azienda Territoriale Regionale per l'Edilizia della Provincia di Genova ARTE e da Danubio Srl Unipersonale;
- REVOCARE il contratto di finanziamento n. 255530 del 6.9.2018 con cessione del quinto della retribuzione stipulato tra il signor Alessandro Fanni e Fingepa Spa, DICHIARARE la non opponibilità del finanziamento stesso alla Liquidazione del patrimonio, in ogni caso DISPORRE l'interruzione delle relative trattenute sullo stipendio;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b) nella somma di 21.600,00 all'anno, pari ad euro 1.800,00 al mese in media, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità, disponendo che tale somma possa essere trattenuta dal signor Fanni per il mantenimento di sé e della propria famiglia;



- AUTORIZZARE il signor Fanni ad utilizzare il veicolo Seat Ibiza oggetto di liquidazione fino alla vendita del bene;
- FISSARE nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012.

Si producono i seguenti documenti richiamati in narrativa:

1. Provvedimento nomina OCC
2. Certificato di residenza e di stato di famiglia
3. Certificato carichi pendenti
4. Certificato Casellario Giudiziale
5. Estratto conto previdenziale
6. Certificazione Unica 2020 relativa al 2019
7. Certificazione Unica 2019 relativa al 2018
8. Certificazione Unica 2018 relativa al 2017
9. Buste paga anno 2020
10. Buste paga anno 2019
11. Ispezione ipotecaria su base nazionale e visure catastali fabbricati e terreni
12. Documentazione veicolo Seat (carta di circolazione, stima veicolo, contachilometri)
13. Documentazione motociclo Yamaha (carta di circolazione, contachilometri)
14. Visura ACI attuale e storica
15. Autodichiarazione rottamazione veicolo Citroen
16. Denuncia di furto motociclo Peugeot
17. Conto Corrente Intesa Sanpaolo n. 1000/19301
18. Postepay Evolution n. 5333171007943281
19. Carta prepagata DE55100110012627368469
20. Visura negativa Registro Imprese
21. Inventario dei beni con autocertificazione




22. Dichiarazione su atti dispositivi
23. Documentazione di debito verso Fingenpa Spa (condizioni finanziamento n. 255530 del 6.9.2018, piano di ammortamento, condizioni finanziamento Santander 4.8.2008)
24. Documentazione su debito verso Danubio Srl (contratto 23.2.2010, contratto 21.6.2010, ricorso e decreto ingiuntivo n. 1128/2019; atto di precepto, atto di pignoramento presso terzi RGE 72/2020; verbale udienza 23.2.2020, ordinanza di assegnazione 22.6.2020, precisazione credito 29.6.2020)
25. Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
26. Certificato CRIF
27. Certificato CTC
28. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione e dettaglio cartelle
29. Certificato Carichi pendenti dell'anagrafe tributaria
30. Debito verso Regione Liguria (Comunicazione ACI Liguria, avviso bonario, conteggi bolli auto)
31. Precisazione debito Comune di Genova
32. Pignoramento presso terzi ARTE
33. Prospetto multe AMT
34. Debito verso Enel Energia Spa
35. Elenco dei creditori
36. Contratto di locazione
37. Spese per vivere
38. Calcolo soglia di povertà
39. Tribunale di Brescia 7.4.20 e Tribunale di Milano 24.11.20
40. Prospetto compenso OCC
41. Proforma avv. Paci
42. Autocertificazione sovraindebitamento

43. Relazione ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012 e relativi documenti allegati.

Milano, li 27.1.2021

Avv. Alessandra Paci



Il debitore signor Alessandro Fanni





TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

Procedimento liquidatorio R.G. 13/21

(art. 14 ter L. 3 del 2012 e s.m.i.)

Il giudice, provvedendo sul ricorso depositato in data 8 giugno 2021 da FANNI Alessandro avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

visto l'art. 14 ter, quinques e ss. L. 3 del 2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

Premesso quanto segue sui termini e caratteristiche del progetto liquidatorio esposto:

- il ricorrente ha riferito di trovarsi in situazione di sovraindebitamento le cui cause sono da ricondursi principalmente alle vicende familiari, essendo egli padre di tre figli ed essendosi fatto sempre carico, unicamente con il proprio stipendio, del loro mantenimento, situazione aggravatasi e precipitata prima con la perdita dell'alloggio di edilizia popolare e poi con l'allontanamento della compagna che ha abbandonato il nucleo familiare non contribuendo in alcun modo al sostentamento dei figli. I tentativi di porre rimedio contraendo finanziamenti via via più gravosi e il lievitare dei crediti a causa delle spese di mora hanno cagionato un indebitamento globale pari a quasi 98.000,00 euro, del tutto insostenibile;

- che tali circostanze hanno compromesso la capacità reddituale del Sig. FANNI, il quale presta attività di lavoro dipendente con contratto a tempo pieno e durata indeterminata presso la società BACCETTI TRASPORTI S.p.a. e percepisce un reddito annuale (al lordo di trattenute effettivamente in essere) di circa € 26.000,00*. Detto stipendio da lavoro dipendente, rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito del Fanni e dei tre figli a suo carico, nessuno dei quali ha raggiunto una autonomia economica;

- che il ricorrente non dispone di eventuali beni immobili da liquidare e quanto ai mobili registrati propone di liquidare l'auto immatricolata nel 2004 mentre il motociclo del 2005 è da

considerarsi bene di valore irrisorio che si concorda non possa essere compreso nella liquidazione, sia in quanto la sua vendita sarebbe antieconomica, sia perché indispensabile al debitore quale mezzo per recarsi al lavoro.

Al ricorso, nel relativo fascicolo telematico, risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Daniela Galliano (all. 43).

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione posta a suo corredo, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la postulata procedura

posto che:

- il ricorrente non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale diversa da quelle di cui alla l. 3/2012;
- avendo, il ricorrente, la propria residenza in Genova (Certificato di Residenza all. 2) deve riscontrarsi la competenza di questo Tribunale a provvedere sul proposto ricorso;
- il ricorso deve ritenersi validamente corredato dalle certificazioni uniche dell'ultimo triennio (all. 6, 7, 8) essendo il debitore non tenuto alla presentazione della dichiarazione, nonché dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme di relativa individuale spettanza;
- deve ritenersi sussistente la sua condizione di sovra-indebitamento alla luce del sensibile valore differenziale che si rinviene tra l'ammontare della situazione debitoria a suo carico — pari ad euro 97.759,53 - e l'attivo costituito unicamente da quanto potrà ricavarsi dai futuri guadagni da reddito di lavoro, dedotta una consistente quota necessaria al mantenimento del numeroso nucleo familiare;
- è stata prodotta in atti relazione dell'O.C.C. nella persona della dott.ssa Galliano che ha proceduto alla disamina delle cause che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, della sua consistenza, della di lui incapacità a farvi fronte oltre che al riscontro della sussistenza degli ulteriori presupposti postulati dall'art. 14 ter, comma 3, lett. c) e d) ed alla motivata valutazione di completezza ed attendibilità;
- non si riscontrano, nell'ultimo quinquennio, atti in frode ai creditori, neppure avendo compiuto il debitore negli ultimi cinque anni alcun atto dispositivo;
- quanto all'importo non passivamente interessato dalla liquidazione per le esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f, legge n. 3/2012, tale cifra è stata indicata, in ricorso, in euro 1800,42 e, nel corpo della propria relazione, l'O.C.C. ha attestato la corrispondenza a spese effettivamente sostenute per esigenze di vita quotidiana, ulteriormente considerato che grava sul sig. Fanni l'integrale mantenimento dei figli oltre alle spese per la locazione della casa di abitazione; sarà onere del liquidatore verificare l'eventuale sopravvenienza di maggiori risorse monetarie che dovranno essere

acquisite alla liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies legge n. 3/2012 e, in tale occorrenza, potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte da preferenzialmente devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali;

-quanto **alla azione esecutiva intrapresa dal terzo (ARTE Genova)** pacificamente essa diviene improcedibile dal momento del deposito del presente provvedimento stante il divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive previsto dalla L. n. 3/2012 che si estende anche alle procedure esecutive presso terzi. In particolare, pur non essendo prevista nella disciplina della legge 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l.fall., si ritiene che tale divieto operi anche allorché il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento (così Tribunale di Milano, ordinanza del 09.07.2017).

In particolare il Tribunale aderisce e ritiene prevalente l'orientamento che - facendo riferimento all'art. 44 l.f., ed alla pronuncia della Corte di Cassazione che, in caso di fallimento, ha precisato che non assume rilievo l'antiorità dell'assegnazione (cfr. Cass. 1227/16)- ha ritenuto (partendo dall'assunto che le procedure di sovraindebitamento rientrerebbero tra le procedure concorsuali per le caratteristiche di universalità e di segregazione del patrimonio) che con l'apertura della liquidazione tutti i crediti debbano considerarsi scaduti e la assegnazione - che opera "salvo esazione" (cioè pro solvendo) - non estingue il credito, per cui il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire una falcidia in misura pari agli altri creditori.;

- medesima sorte dovrà subire la **procedura di pignoramento presso terzi da parte di Danubio S.r.l. Unipersonale** conclusasi con ordinanza di assegnazione del 22 giugno 2020, seppure ancora non eseguita;

- quanto invece alla richiesta di revoca del contratto di **finanziamento con cessione del quinto stipulato con Fingenpa S.p.a.**, così che venga a decadere la delegazione di pagamento - con conseguente destinazione dell'intero reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio - si tratta di condizione ritenuta necessaria ai fini della ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio. In relazione alla cessione del quinto, deve premettersi che la cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l'effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L'effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistere, e non prima (inter alia, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012; conforme Cass. Sez. I, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005). Va dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro "i/

*trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistere e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ, essa "non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" . Con riguardo alla sfera fallimentare, è pacifico che la cessione del quinto o l'assegnazione invito domino disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.; in tal senso si veda Cass, Sez. 6 - I, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, conforme Sez. I, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, in cui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in senso condivisibile che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitori" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antioriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia, Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "*par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni. è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art 553 la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo. ").*

Ai sensi dell'art. 44 L.F. sono quindi inefficaci, a far data dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento nonché qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile. Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale del sovraindebitamento — sancita dallo stesso legislatore — non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori, che, nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione; la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi all'omologa del piano significa che, di detti crediti ceduti, può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, naturalmente, va compreso anche lo stesso cessionario per il residuo del finanziamento non rimborsato fino a tale data.

Il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art. 14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della

procedura, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura. Analogamente quanto alle ordinanze di assegnazione di somme pignorate, l'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento della retribuzione o della pensione.

In conclusione sul punto, ad avviso della scrivente, il pignoramento dello stipendio e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come la delega di pagamento altresì insistente sullo stipendio del richiedente) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori;

- ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co. I L. 3/2012, la nomina **di un liquidatore giudiziale** il cui compenso è stato stanziato in prededuzione, si reputa opportuno, anche per evitare un aggravio di spese, confermare il nominativo dell'OCC di nomina presidenziale, dandosi atto della attività liquidatoria da porre in essere, consistente essenzialmente nell'apertura del conto corrente e nella percezione della quota disponibile di reddito mensile in arco quadriennale del piano di liquidazione, nonché nella liquidazione - SOLO ove ritenuta conveniente - con procedure competitive del bene mobile registrato (autovettura) e nell'acquisizione della liquidità sui conti correnti superiore alla quota indisponibile di stipendio mensile, secondo gli estratti di conto corrente aggiornati;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore confermando la persona fisica dell'OCC dott.ssa DANIELA GALLIANO ex art. 14 quinquies comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co, 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio, se già disposti), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 08.06.2021);

dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori della cessione di un quinto del credito del debitore a favore di Fingenpa S.p.a.;

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili registrati rinvenuti in un secondo momento;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il liquidatore ritenga non conveniente l'acquisizione della autovettura Seat (tg. CK06758), di cui non si autorizza l'utilizzo da parte del debitore in caso si decida di liquidarla, stante il rischio che un ulteriore utilizzo possa usurare definitivamente il bene privandolo anche dell'esiguo valore residuo;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 — l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 1800,00 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, con versamento in favore dei creditori del residuo di € 200,00 mensili. sino all'integrale soddisfazione conformemente al piano di liquidazione;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese; nonché la sua pubblicità sull'apposita partizione del sito web del Tribunale di Genova;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/ liquidatore.

Genova, 31/08/2021

Il Giudice
Dott.ssa C. Tabacchi